

« La piena e libera proprietà de' beni soggetti a vincolo feudale si consolida per metà negli attuali investiti de' feudi, o aventi diritto all'investitura; per l'altra metà in coloro che saranno i loro successori secondo la legge comune delle successioni. »

Questa proposta essendo la più larga, credo che debba avere la precedenza.

La metterò dunque ai voti.

(Non è approvata.)

Prima dell'articolo della Commissione, debbo mettere ai voti l'emendamento del deputato Mayr, che consiste nel sostituire la metà a vece dei due terzi e dell'altro terzo, portati dall'articolo proposto dal Ministero.

**CASTELLI LUIGI.** Pregherei il signor presidente di leggere l'emendamento per esteso, perchè sia più chiaramente inteso.

**MAZZA.** Lo legge per intero.

**PRESIDENTE.** L'emendamento è così espresso :

« La piena proprietà della metà dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura, e la proprietà dell'altra metà sarà riservata al primo, o ai primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge.

« L'usufrutto della metà dei beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto all'investitura durante la loro vita. »

Chi intende adottare questo emendamento, si levi.

(È respinto.)

**MICHELINI.** Domando la parola.

*Voci.* La discussione è chiusa!

**PRESIDENTE.** Non posso darle la parola, se non è per proporre un emendamento.

**MICHELINI.** Appunto per presentare un emendamento.

Io ho prestato la più scrupolosa attenzione al lungo e dotto dibattimento, e mi sono convinto della ragionevolezza e della giustizia della proposta ministeriale. Io l'ho paragonata con quella della Commissione e colle altre, e non dubito doversi a tutte preferire.

Se volessi dire le ragioni della mia convinzione, entrerei nella discussione generale, che è chiusa. Ma frattanto, ora che il Ministero ha rinunciato al sistema da lui così dottamente difeso, io non so più che cosa abbia a votare. Laonde, siccome sono convinto della bontà di questo sistema, così, ancorchè dovessi essere solo ad approvarlo, io lo riprendo, e ne faccio cosa mia. (*Bravo!*) Prego perciò il signor presidente di mettere ai voti l'articolo del Ministero, che presentemente è un emendamento, lasciando a lui di giudicare del momento opportuno per tale votazione. (*Bene!*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini ripropone come suo emendamento il progetto ministeriale.

**D'ONDES-REGGIO.** Io mi unisco al deputato Michelini; riprendo anch'io il progetto ministeriale.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'art. 2 del progetto ministeriale ritirato dal Ministero e presentato come emendamento dal deputato Michelini :

« Art. 2. La piena proprietà dei due terzi dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura, e la proprietà dell'altro terzo sarà riservata al primo, o ai primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge.

« L'usufrutto però della totalità di essi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto all'investitura durante la loro vita. »

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Ora pongo ai voti l'articolo della Commissione coll'emendamento proposto dal deputato Cavour Gustavo, ed accettato dalla Commissione e dal Ministero.

Ne darò lettura :

« Art. 2. La piena e libera proprietà dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura.

« Nel caso però in cui esista nato o concepito al tempo della promulgazione di questa legge un discendente in linea diretta dell'attuale investito, il quale sia anche primo chiamato, sarà ad esso attribuita di pien diritto la nuda proprietà della terza parte dei beni con questa legge svincolati. »

**MACCHI.** Prego il signor presidente di dividere i due aliene di questo secondo articolo, e di provocare la votazione sopra di essi separatamente.

**TREZZI.** Pare a me che l'articolo deve essere messo ai voti com'è stato proposto.

*Voci.* No! no!

**PRESIDENTE.** La divisione è di diritto, poichè l'articolo potrebbe stare senza l'aggiunta.

**DI CAVOUR C., presidente del Consiglio.** Io accetto la divisione, ma domando che sia posta prima ai voti l'aggiunta, la quale costituisce l'emendamento; poi si voterà l'articolo.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Metterò ai voti l'aggiunta, che è un emendamento all'articolo.

**MACCHI.** L'onorevole presidente del Consiglio avrà perfettamente ragione di voler che prima si voti l'emendamento del deputato Cavour, ma gli faccio osservare che quella parte così separata non ha senso, nè può sussistere. . . .

**PRESIDENTE.** Tutti gli emendamenti per lo più stanno da loro stessi.

**MACCHI.** Questa è un'aggiunta, non un emendamento, e vuol essere votata dopo.

**D'ONDES-REGGIO.** M'associa anch'io alle osservazioni dell'onorevole Macchi. (*Rumori*)

Sentano, o signori; può avvenire che sia dalla Camera adottata quest'aggiunta, e che poscia quella prima parte su cui si vuol votare dopo, secondo la proposta del presidente del Consiglio, sia rigettata. (*Bisbiglio*)

*Voci.* Allora cade tutto l'articolo!

**D'ONDES-REGGIO.** Io non ho inteso dir mai che si metta prima ai voti una proposizione, la quale necessariamente è subordinata ad un'altra, che nessuno sa ancora se sarà accettata o no.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare all'onorevole D' Ondes-Reggio che sempre si fa così, nè si può fare altrimenti. Difatti quando abbiamo posto ai voti l'emendamento Mayr, se non era adottato l'articolo, l'emendamento necessariamente cadeva.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Metto ai voti quest'aggiunta, proposta dal deputato Gustavo Di Cavour, che ora è così concepita :

« Nel caso però in cui esista nato o concepito, al tempo della promulgazione di questa legge, un discendente in linea diretta dell'attuale investito, il quale sia anche primo chiamato, sarà ad esso attribuita di pien diritto la nuda proprietà della terza parte dei beni con questa legge svincolati. »

(Dopo prova e controprova, è adottata.)

Ora metterò ai voti la prima parte dell'articolo :

« La piena e libera proprietà dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi, od aventi diritto all'investitura. »

(È approvata.)